

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

III COMMISSIONE PERMANENTE  
"TERRITORIO, AMBIENTE, MOBILITÀ"

- 9052** - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Ratifica Intesa Interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della Legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995". (Delibera di Giunta n. 1814 del 28 10 19)

*Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 298 del 30/10/2019*

*(Relatore consigliera Marcella Zappaterra)*

**Testo n. 1/2019 licenziato nella seduta del 7 novembre 2019 con il titolo:**

**RATIFICA INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 7 MARZO 1995**

**Art. 1**

## Oggetto e finalità

1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia-Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte; ed approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999, sono modificate e disciplinate da una nuova Intesa interregionale, ratificata, in conformità all'articolo 25, comma 1, all'articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.

**Art. 2**

## Efficacia dell'Intesa

1. L'Intesa di cui all'articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

**Art. 3**

## Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all'articolo 2, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante "Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9", e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.